



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3313

Seduta del 30/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO LOMBARDO" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 19 pagine
di cui 16 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

DATO ATTO che la tempistica per l'istruttoria finalizzata all'attivazione della presente proposta di iniziativa legislativa, non ha consentito la previa acquisizione del parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015 e che pertanto, in base all'articolo 4 dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 relativa alle modalità di funzionamento del Comitato stesso, il testo approvato in Giunta sarà immediatamente trasmesso al Comitato per l'espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019 l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'espressione del parere di competenza nel prescritto termine di 10 giorni;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Pdl recante “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria

Art. 3 - Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali

Art. 4 - Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2010

Art. 5 - Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001

Art. 6 - Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana

Art. 7 - Differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 8 - Disposizioni in tema di autocertificazioni

Art. 9 - Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi

Art. 10 - Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti

Art. 11 - Modifiche alla l.r. 1/2012

Art. 12 - Modifiche alla l.r. 11/2014

Art. 13 - Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021

Art. 14 - Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva

Art. 15 - Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all’emergenza da Covid-19

Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19

Art. 2

(Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria)

1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell’attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:

a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all’articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, ovvero a sessanta giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

b) laddove l’amministrazione precedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l’effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:

- 1) in via prioritaria, in modalità asincrona;
- 2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e nel rispetto del termine di conclusione dei lavori di cui al comma 2 del presente articolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della legge 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, ovvero a sessanta giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di:

- a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990;
- b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
- d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della legge 241/1990.

3. E' fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della stessa l.r. 9/2001.

4. L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)

1. Nei casi di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale):
 - a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
 - b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a quindici giorni;
 - c) se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di cui alla lettera b) non può essere superiore a trenta giorni;
 - d) l'eventuale riunione in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
 - e) nell'ipotesi della riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è fissato in trenta giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni

- preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- f) se l'amministrazione procedente, tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, procede direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, il termine per la convocazione della riunione, previsto dal comma 7 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, è ridotto a venti giorni e i lavori della conferenza si concludono entro trenta giorni dalla prima riunione, ovvero entro sessanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
2. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
 3. Le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990. Eventuali pareri previsti dagli atti interni delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, se richiesti, non vincolano l'amministrazione procedente ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza.

Art. 4

(Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2010)

1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2015, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la previsione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, in caso di progetti di opere assoggettate a VIA di competenza non statale, la disapplicazione delle correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: *“Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e il provvedimento finale relativo alla stessa procedura non sia allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui al comma 1, ciò comporta il rigetto della stessa domanda.”*;
 - b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l'applicazione, ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione, in deroga all'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010, può essere individuato anche nel dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del

rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.”.

4. E' fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 9/2001.

Art. 5

(Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l'altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto ministeriale del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento:

- a) alle previsioni di cui al comma 1;
- b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l'adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.

5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.

Art. 6

(Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*e gli interventi in deroga, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter*”;
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: “*b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti all'articolo 33, comma 1, lettera d)*”.

Art. 7

(Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Anche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata la validità:

- a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in scadenza dal 31 gennaio 2020, per due anni dalla data di relativa scadenza;
- b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza.

2. Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate al 30 novembre 2020.

3. L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2 quinquies, della l.r. 12/2005 è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL delle stesse deliberazioni, per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.

Art. 8

(Disposizioni in tema di autocertificazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati da parte della Regione, nonché in quelli per il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività economiche o alla realizzazione di impianti e fabbricati, anche non funzionali all'attività economica, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di settore, anche in deroga alla normativa stessa, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti per i quali l'acquisizione della documentazione e del titolo abilitativo sia necessitata da regimi di autorizzazione giustificati da motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno).

3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare i procedimenti ai quali non si applica la disposizione di cui al comma 1.

Art. 9

(Disposizione in tema di aiuti di Stato per investimenti produttivi)

1. Ai contributi regionali che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi concessi nel regime del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 19 marzo 2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 1 bis, e 3, commi 1 e 3, della legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione), nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Art. 10

(Promozione dell’economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)

1. Al fine di promuovere l’economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell’ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale, stabilisce i criteri di applicazione e il modello di comunicazione per l’eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, di cui agli articoli 29 sexies e seguenti del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, relativo alle spedizioni di rifiuti, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, secondo quanto previsto all’articolo 216, comma 8 septies, del d.lgs. 152/2006.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è adottata, tenuto conto delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell’articolo 31, dopo le parole: “della Regione” sono inserite le seguenti: “e degli enti locali”;
- b) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis (Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge n. 124/2017)

1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista, l’alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*) da parte della Regione, degli enti del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.”

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al dpr n. 160/2010.

1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.”;

b) dopo la lettera b) del comma 9 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti:

“b-bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del dpr n. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 219/2016;

b-ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa legge;

b-quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.”

Art. 13

(Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte avviati entro il 2021)

1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, sono in via sperimentale ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 ed è definita, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini, tenuto anche conto di certificazioni di qualità acquisite dalle imprese in base alle norme statali o internazionali vigenti.

Art. 14

(Proroga della validità dei documenti attestanti la regolarità contributiva)

1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 15

(Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da Covid-19)

1. Gli enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure intese a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.